

Determinazione quota dei proventi degli oneri di urbanizzazione per la manutenzione e conservazione degli edifici di culto – Anno 2019

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'articolo 1, comma 1, della Legge Regionale 20.08.1987 n. 44 prevede che i Comuni riservino annualmente una quota dei proventi derivanti dagli oneri per opere di urbanizzazione secondaria per finanziare interventi relativi alla categoria delle chiese e degli altri edifici religiosi;
- il comma 2 del medesimo articolo della L.R. 44/1987, dispone che annualmente i Comuni riservino almeno l'8% dei proventi derivanti dagli oneri di urbanizzazione secondaria, salvo diverse percentuali deliberate dal Consiglio Comunale;
- che in sede di approvazione del bilancio il Consiglio Comunale adotta un programma delle opere che ammette al beneficio, determinando l'ammontare e le forme del concorso annuale, formulando delle priorità rispetto alle domande pervenute entro il 31 ottobre;

CONSIDERATO che con la D.G.R. n. 2438/2006 la Regione del Veneto ha dettato i criteri e modalità per la presentazione delle domande e per l'assegnazione dei contributi comunali e regionali destinati alle chiese e agli altri edifici religiosi;

RICORDATO che con Delibere del C.C. n° 5 del 26/03/1986 e n° 11 del 26.04.2007 questo Comune ha determinato nel 10% la quota dei proventi degli oneri di urbanizzazione secondaria;

APPURATO che alla lettera B.2, dell'allegato "B" alla D.G.R.V. n° 2438/2006, la Regione Veneto ha chiarito che tra gli interventi finanziabili da parte dei comuni di cui alla L.R. 44/1987 possono rientrare anche i lavori di ordinaria manutenzione, attribuendo comunque priorità alle eventuali domande che riguardano opere di straordinaria manutenzione, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione e di ampliamento;

PRESO ATTO altresì che con comunicazione prot. 42326 del 03.02.2016 la Regione Veneto ha reso noto di aver sospeso i termini per la presentazione delle istanze di contributo ai sensi della L.R. 44/1987, invitando i comuni a non trasmettere più le domande degli istituti ecclesiastici, fermo restando la possibilità per i comuni di continuare a finanziare direttamente gli interventi;

RITENUTO doveroso continuare a finanziare gli interventi sugli edifici di culto di chiese e altri edifici religiosi, confermando altresì l'aliquota del 10 % dei proventi dagli oneri di urbanizzazione secondaria, come precedentemente deliberato, riservando la quota dei proventi derivanti dagli oneri di urbanizzazione secondaria relativi al corrente anno assegnandoli alle domande che saranno presentate entro il 31 ottobre c.a.;

STABILITO altresì che qualora non dovesse essere presentata nessuna domanda entro il termine del 31 ottobre c.a., la quota accantonata verrà riservata alle richieste nel periodo triennale fino al 2021. Nel caso in cui non vi fossero richieste neppure nel periodo triennale fino al 2021, la quota accantonata potrà essere utilizzata dal Comune per la realizzazione di interventi per opere di urbanizzazione primaria o secondaria attinenti agli edifici di culto (parcheggi, sistemazioni di spazi a verde attrezzato prospicienti agli edifici di culto ecc...);

VISTA la L.R. n° 44/1987 e la D.G.R.V. n° 2438/2006;

VISTO il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e dato atto che sulla proposta di deliberazione è stato espresso il parere di cui all'art. 49, comma 1°, così come segue:

- favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato;
- favorevole in ordine alla regolarità contabile del responsabile del servizio interessato;

CON voti favorevoli n. ___ espressi per alzata di mano dai n. ___ consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A

1. di confermare la quota del 10 % annuo dei proventi derivanti dagli oneri per opere di urbanizzazione secondaria per gli interventi relativi alla categoria delle Chiese e altri edifici religiosi;
2. di dare atto che la quota del 10 % dei proventi accantonati derivanti dagli oneri di urbanizzazione secondaria da destinare, ai sensi della L.R. 44/87, agli interventi concernenti le chiese e gli altri edifici religiosi, per l'anno 2019 la previsione è pari alla somma di €. 5.000,00;
3. di destinare tale quota alle istanze che verranno presentate entro il 31 ottobre c.a., la cui ripartizione, nel caso di più domande, verrà stabilita con successivo ed autonomo atto;
4. di stabilire altresì che qualora non dovesse essere presentata nessuna domanda entro il termine del 31 ottobre c.a., la quota accantonata verrà riservata alle richieste nel periodo triennale fino al 2021. Nel caso in cui non vi fossero richieste neppure nel periodo triennale fino al 2021, la quota accantonata potrà essere utilizzata dal Comune per la realizzazione di interventi per opere di urbanizzazione primaria o secondaria attinenti agli edifici di culto (parcheggi, sistemazioni di spazi a verde attrezzato prospicienti agli edifici di culto ecc...);